



FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Roma, 8 gennaio 2021

Alle
ASSOCIAZIONI ADERENTI

LORO SEDI

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 51

NORMATIVA

Governo: COVID-19 – ulteriori disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella riunione n. 88 del 4 gennaio 2021, un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede:

- per il periodo compreso **tra il 7 e il 15 gennaio 2021**, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
- nei **giorni 9 e 10 gennaio 2021**, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta "zona arancione" (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta "zona rossa", sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse".

Il testo interviene inoltre sull'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell'attività in presenza, per il 50% degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Infine, per l'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

Nuovo Regolamento dell'AGCM sul rating di legalità

Dal 20 ottobre u.s. è in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato dall'AGCM con la Delibera del 28 luglio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 19 ottobre, nonché sul Bollettino dell'Antitrust n. 41/2020 (allegato).

Ricordiamo che il rating di legalità è un indicatore del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

Possono richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano **cumulativamente** i seguenti requisiti:

- sede operativa in Italia;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione nel registro delle imprese o REA da almeno due anni alla data della domanda;
- rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

Il rating di legalità va un minimo di una stelletta ad un massimo di tre stellette e viene attribuito dall'Autorità sulla base delle dichiarazioni rese dalle aziende che hanno fatto domanda.

I criteri di valutazione sono i seguenti:

Una stelletta (punteggio minimo).

L'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri soggetti rilevanti (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari.

Non sono destinatari di sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000 e per reati ex d.lgs. n. 231/2001.

Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p.. L'impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001. L'impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per:

- illeciti antitrust gravi;

- mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. Non dovrà avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione.

Tutti i provvedimenti che impediscono l'attribuzione di una 'stelletta' dovranno essere divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato.

L'impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

Da due a tre stellette.

Il regolamento prevede 6 ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo di 3 stellette.

Se ne verranno rispettati 3 si potranno ottenere due stellette.

In particolare le imprese dovranno:

- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- utilizzare sistemi di tracciabilità di pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- adottare una struttura organizzativa, che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa.
- adottare dei processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.

Il rating di legalità ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stelletta, l'Autorità può disporre della revoca del rating.

NOTIZIE/CIRCOLARI/PRASSI

INAIL: autoliquidazione 2020/2021 – istruzioni operative

L'Inail ha pubblicato l'istruzione operativa n. 15530 del 31 dicembre 2020, con la quale fornisce le **istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2020/2021**, con particolare riferimento alle riduzioni contributive. Inoltre, riepiloga le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

In particolare, fermo restando il termine del 16 febbraio 2021 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2020 è il 1° marzo 2021.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021.

Min.Lavoro: COVID-19 – sospensione obblighi di assunzione delle persone con disabilità durante la CIG

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, con la quale chiarisce l'applicabilità dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità – di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 – per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell'emergenza legata alla pandemia.

Rimane fermo che l'obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L'obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l'emergenza Covid – 19.

STRUTTURA SINDACALE DI COORDINAMENTO
IL RESPONSABILE
(Gabriele Cardia)